

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA

Art. 1

Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura comunale

1. È formalmente istituita l'Avvocatura del Comune di San Giuliano Terme.
2. Le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura comunale sono disciplinate dal presente Regolamento.
3. L'Avvocatura comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.
4. L'Avvocatura comunale, organizzato in Servizio secondo il modello organizzativo dell'Ente, è dotato *dell'autonomia caratterizzante* la professione forense.

Art. 2

Funzioni contenziose

1. Spetta all'Avvocatura comunale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione comunale nelle controversie amministrative, civili e tributarie sia nelle cause attive che passive.
2. L'azione e la costituzione in giudizio in cause in cui è parte il Comune sono attribuite agli avvocati interni dell'Avvocatura abilitati all'esercizio della professione forense ed iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 23 della legge 31 dicembre 2012 , n. 247.
3. Gli Avvocati interni dell'Avvocatura comunale esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, sulla base delle deliberazioni o delle determinazioni con le quali la Giunta ovvero i Dirigenti decidono la proposizione o la resistenza nel contenzioso.
4. *Ai componenti dell'Avvocatura* può essere altresì, con provvedimento del Dirigente, affidata la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
5. L'Avvocatura comunale può proporre al Dirigente competente la nomina di periti di parte esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Articolo così modificato con deliberazione della giunta comunale n. 90 del 13 maggio 2014

Art. 3

Funzione consultiva

1. L'Avvocatura esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Sindaco, dagli Assessori, dal Consiglio comunale attraverso la sua Presidenza e dal Direttore Generale.
2. I Dirigenti degli Uffici Comunali, nelle materie di propria competenza, possono richiedere parere legale all'Avvocatura.
3. Il parere sarà rimesso entro 30 giorni dalla richiesta e, nei casi urgenti, non prima di una settimana dalla richiesta, salvo che la materia da trattare non richieda particolari approfondimenti per i quali necessita un termine maggiore.
4. Ferme restando le procedure di cui ai commi precedenti, l'Avvocatura fornisce assistenza legale nelle vie brevi nei casi in cui non sia richiesto il rilascio di un parere.
5. I pareri sono redatti dai legali interni e sottoscritti dagli stessi; i pareri saranno protocollati, rubricati ed inseriti nella "raccolta dei pareri".
6. La richiesta di parere è trasmessa per conoscenza al Segretario Generale.

Articolo così modificato con deliberazione della giunta comunale n. 88 del 31 marzo 2009

Art. 4

Ulteriori attività dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura comunale secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 12 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni, con le quali vengono stabiliti

i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.

2. Le prestazioni di cui sopra non potranno essere svolte in presenza di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione e nel caso vi sia documento per la normale attività dell'Avvocatura.

3. L'Avvocatura potrà inoltre essere incaricato di funzioni concernenti l'assistenza tecnico giuridica nella formazione e nel controllo degli atti e dei procedimenti amministrativi dell'Ente, ivi compreso il controllo delle partecipazioni societarie dell'Ente.

Art. 5

Incarichi esterni

1. La procura a rappresentare, difendere ed assistere in giudizio il Comune, la redazione di pareri legali e le incombenze relative alle pratiche legali, anche di recupero crediti, possono essere conferite ad avvocati esterni, nei casi di controversie che richiedono una particolare competenza specialistica, nei giudizi che si svolgono innanzi alle Magistrature superiori, in mancanza di Avvocati interni abilitati al patrocinio, e in ogni caso in cui si presenti inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli Avvocati dell'Ente o se ne manifesti l'esigenza a causa del carico di lavoro affidato a questi ultimi.

2. L'incarico legale è attribuito ad avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari, ovvero di altre Avvocature Pubbliche, scelti in base alle specifiche competenze rispetto alle controversie da trattare.

3. Nel caso di conferimento di incarico mediante determinazione dirigenziale, il Dirigente competente per materia, sentito l'Avvocatura, provvede a dare previa informativa alla Giunta comunale della sussistenza delle condizioni di cui la primo comma indicando altresì le modalità di individuazione del professionista esterno.

4. A seguito del conferimento di incarico il Dirigente dell'Avvocatura richiede apposito preventivo della spesa presunta ed adotta la prenotazione del relativo impegno.

5. I rapporti con i legali esterni sono tenuti dall'Avvocatura fatta eccezione dell'individuazione e del conferimento d'incarico.

Art. 6

Rapporti dell'Avvocatura con gli Uffici Comunali

1. Gli atti giudiziari sono ricevuti dall'avvocatura che tempestivamente provvede a darne notizia all'ufficio competente richiedendo l'adozione delle determinazioni conseguenti.

2. L'ufficio competente trasmette, la determinazione a resistere e tutti gli atti necessari alla difesa entro 30 (trenta) dalla richiesta ovvero entro il diverso termine in essa indicato in ragione delle particolare e motivate ragioni di urgenza

3. La mancata trasmissione della determinazione a resistere nei termini sopra indicati equivale a determinazione di non resistenza alla lite.

4. Gli Uffici Comunali hanno l'obbligo, su richiesta dell'Avvocato Dirigente o suo sostituto di comunicare quanto di loro conoscenza e di rimettere all'Avvocatura tutti gli atti e i documenti necessari per la impostazione e la condotta delle liti e per la stesura dei pareri, in tempo utile per gli eventuali adempimenti procedurali, onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi della Pubblica Amministrazione.

5. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

6. Gli stessi hanno, altresì, l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni *direttive e alle determinazioni* che l'Avvocato Dirigente potrà fornire *emanare* per tutti gli adempimenti amministrativi che riguardino materie legali o siano finalizzate a prevenire o a risolvere contenziosi.

7. Di eventuali pregiudizi che dovessero derivare da ritardi o inadempienze degli Uffici Comunali, non potrà farsi carico all'Avvocatura, né ad alcuno dei suoi componenti.

8. Gli atti e i documenti richiesti debbono essere accompagnati da una relazione scritta, a firma del rispettivo Dirigente, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto e di diritto delle questioni trattate ed il parere dell'Ufficio di provenienza.

9. L'Avvocato Dirigente provvederà a segnalare, al Segretario e/o Direttore Generale le eventuali che insorgano nello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo.

Articolo così modificato con deliberazione della giunta comunale n. 105 del 6 aprile 2011

Art. 7
Segreteria amministrativa dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura comunale si avvale del necessario supporto amministrativo e tecnico di collaborazione, costituito da un adeguato numero di personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'Avvocatura, da essa funzionalmente dipendente ed è dotata di mezzi strumentali idonei.
2. Il Servizio Amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni:
 - a) la tenuta dei propri protocollo e archivio di tutti gli atti dell'ufficio;
 - b) la fascicolazione e l'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti;
 - c) la gestione cartacea ed informatica di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
 - d) la corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
 - e) la tenuta dei testi giuridici in dotazione all'Avvocatura;
 - f) la gestione dei fondi a disposizione dell'Avvocatura per le spese di giustizia, le trasferte e missioni, per l'aggiornamento della dotazione strumentale ed informativa e per la partecipazione a convegni formativi e a corsi di aggiornamento professionale.
3. Il Servizio Amministrativo è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura.
4. Le direttive per il funzionamento del Servizio Amministrativo sono impartite dal Dirigente Avvocato.
5. I movimenti interni al settore del personale amministrativo dell'Avvocatura sono disposti dal Dirigente Avvocato.

Art. 8
Domiciliazione

1. Per le cause in cui vi è l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine delle notifiche dei relativi atti giudiziari, l'Avvocatura comunale, in relazione alla valutata necessità di ricevere tempestivamente gli atti di causa, provvederà ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, con determina del Dirigente dell'Avvocatura, corrispondendo al domiciliatario i relativi diritti, ai sensi dei minimi tabellari previsti dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 9
Status giuridico dei componenti dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura è istituita e strutturata in modo che sia garantita l'autonomia rispetto all'apparato amministrativo di appartenenza.
2. I dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense addetti in via esclusiva all'Avvocatura sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense, con oneri finanziari a carico dell'Ente.
3. Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.
4. I professionisti predetti rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Ente nell'espletamento del mandato professionale, anche se corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'esplicazione del mandato.
4. bis .Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
5. Tra i professionisti dell'Avvocatura e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente non deve esistere rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale in senso stretto.
6. L'attività cui il professionista è addetto consiste nell'assistenza, nella rappresentanza, nella difesa dell'Ente in sede giudiziale e/o extragiudiziale e/o consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.
- 6 bis La specificità dei compiti attribuiti agli Avvocati dell'Avvocatura Comunale, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in

favore dell'autonomia di giudizio; ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali ma comporta una serie di operazioni materiali e intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno ma anche all'esterno dell'ufficio.

6 ter Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura, che si esplica anche al di fuori della sede comunale e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta con la possibile massima flessibilità oraria.

7. La valutazione del professionista è svolta in forma distinta e separata e secondo criteri differenziati rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell'attività professionale svolta.

8. Al medesimo è inibito l'esercizio della libera professione.

9. L'Ente garantisce al professionista una copertura assicurativa per responsabilità professionale che sia adeguata all'attività svolta.

10. Presso Avvocatura possono attribuite posizioni organizzative.

11. Tali posizioni sono connesse allo svolgimento, da parte dei dipendenti inquadrati come avvocati addetti al Servizio legale, di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diploma di laurea ed alla iscrizione ad albi professionali.

Articolo così modificato con deliberazione della giunta comunale n. 90 del 13 maggio 2014

Art. 10 Avvocato Dirigente

1. Alla direzione dell'Avvocatura è posto un avvocato iscritto nell'Elenco Speciale con posizione dirigenziale, o comunque apicale, che sovrintende alla disciplina dell'Avvocatura ed alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi, posto, rispetto ai colleghi legali, nella posizione di *primus inter pares*.

2. L'avvocato dirigente

a) determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi e di altro genere;

b) vigila sull'ufficio e il personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;

c) assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;

d) riferisce periodicamente al Sindaco sull'attività svolta e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività d'istituto;

e) esprime il parere, sentite le strutture comunali, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;

f) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza.

Articolo così modificato con deliberazione della giunta comunale n. 90 del 13 maggio 2014

Art. 11 Pratica forense presso l'Avvocatura comunale

1. Presso l'Avvocatura comunale può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. Tra i praticanti e gli avvocati dell'Avvocatura comunale deve stabilirsi un rapporto di carattere fiduciario, in ossequio ai principi generali sulla disciplina della professione forense.

3. Gli avvocati del Comune, nel valutare le richieste di collaborazione dei praticanti ammessi al patrocinio, considerano le qualità professionali e personali dei richiedenti.

4. Il numero dei praticanti da ammettere allo svolgimento della pratica presso l'Avvocatura comunale è stabilito da provvedimento dirigenziale, con cadenza temporale, a seconda delle esigenze dell'Avvocatura e della disponibilità degli avvocati addetti, e non può superare il numero di due per ciascun avvocato dell'Ente.

5. I praticanti coadiuvano gli avvocati dell'Ente nello svolgimento delle attività professionali, prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze di legge poste a carico dell'Avvocatura, tra cui le notifiche, l'iscrizione a ruolo, il deposito degli atti in giudizio, il ritiro degli atti legali, la corrispondenza.

6 I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

7. Per le specifiche esigenze d'ufficio l'Avvocatura potrà appositamente delegare presso le autorità giurisdizionali competenti i praticanti in possesso dell'iscrizione al patrocinio.

8. Il Dirigente Avvocato, anche su segnalazione degli avvocati dell'Avvocatura comunale, ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento e senza preavviso il rapporto tra il praticante medesimo e l'Avvocatura comunale.

9. La pratica forense presso l'Avvocatura comunale non dà diritto all'assunzione alle dipendenze del Comune.

Art. 12 Compensi Professionali

1. I dipendenti inquadrati come avvocati addetti al Servizio legale hanno diritto, altresì, ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. del 23.12.1999 (area dirigenza) dell'art.10 del C.C.N.L. del 31.3.99, dell'art.27 C.C.N.L. del 14.9.2000 alle indennità accessorie costituite dai "compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie giurisdizionali civili, amministrative, speciali secondo i principi di cui al R. D. L. 27.11.1933 n. 1578 e succ.mod.".

2. Sono equiparate alle sentenze favorevoli i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che nel definire una fase processuale dispongono in modo irrevocabile il pagamento delle spese legali a carico della controparte.

3. Per la determinazione di tutti i compensi suddetti si fa riferimento ai valori minimi stabiliti nel decreto emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Articolo così modificato con deliberazione della giunta comunale n. 90 del 13 maggio 2014

Art. 13 Liquidazione dei compensi

Le risorse di cui . 37 del C.C.N.L. del 23.12.1999 (area dirigenza) ed all'art. 27 del CCNL del 14/09/2000, relative ai compensi per onorari e funzioni dell'Avvocatura, sono vincolate a favore dei soggetti che hanno effettivamente reso le relative prestazioni.

L'impegno della spesa per i compensi di cui in precedenza è adottato sugli stanziamenti appositamente destinati alle spese per liti e risarcimenti del bilancio di previsione dell'Ente e del Peg, fermo restando che i compensi gravano sulle risorse decentrate indicate dai CCNNLL.

La corresponsione dei compensi professionali di cui al citato art. 27 e 37 è dovuta con riferimento al valore delle controversie e al grado dell'autorità chiamata a conoscere.

I compensi previsti dal precedente comma 1, sono riferiti a tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza nell'ambito di azioni giudiziali, compresi i giudizi cautelari, davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed in qualunque grado, conclusi favorevolmente per il Comune di San Giuliano Terme, con la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese giudiziali o con la compensazione delle spese fra le parti ovvero per rinuncia, cancellazione dal ruolo, rigetto dell'istanza cautelare, rinvio della stessa al merito, cessazione della materia del contendere a spese compensate, sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, estinzione del giudizio. Nel caso di esito parzialmente favorevole l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo per l'Ente.

L'erogazione ai dipendenti professionisti legali dei compensi stabiliti dal R.D. 27/11/1933 n. 1578 per diritti ed onorari relativi alle controversie definitivamente concluse con la soccombenza della parte avversa e con la condanna di quest'ultima al pagamento degli onorari professionali nei confronti dell'Amministrazione vittoriosa avviene all'esito del giudizio nella misura liquidata dal Giudice, ancorché i relativi compensi non siano stati ancora effettivamente recuperati a carico della parte soccombente.

All'esito di ogni giudizio in caso di provvedimenti favorevoli come individuati dall'art. 12 del presente Regolamento il Dirigente dell'Avvocatura, ovvero il titolare del centro di costo cui si riferiscono gli appositi stanziamenti, adotta, sulla base di apposita nota relativa a diritti ed onorari spettanti, redatta in conformità al precedente comma, gli atti di impegno e liquidazione della relativa spesa attestandone la congruità.

Per il professionista legale dirigente, l'erogazione dei compensi di cui al presente articolo avviene in correlazione con le modalità stabilite per l'indennità di risultato, ai sensi dell'art. 29 del CCNL 1998-2001

L'Amministrazione comunale potrà disporre le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione, e potrà anche richiedere sulle parcelle predisposte dall'Avvocatura l'apposizione del visto di liquidazione da parte dell'Ordine degli avvocati di Pisa.

I compensi sono dovuti per tutte le sentenze favorevoli emanate successivamente all'entrata in vigore di detto regolamento.

Articolo così modificato con deliberazione della giunta comunale n. 88 del 31 marzo 2009

Art. 14
Risorse per aggiornamento

1. L'aggiornamento professionale, costituisce diritto-dovere degli avvocati del Servizio Legale, per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi del Comune.
2. In tale ottica, saranno assicurate all'Avvocatura comunale le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di aggiornamento, nonché per l'acquisto di testi, strumenti giuridici e quant'altro necessario per l'assolvimento dei compiti del Servizio stesso.

Art. 15
Diritto di accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7.8.1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:
 - a) gli atti e gli scritti difensivi e le relative consulenze tecniche;
 - b) i pareri legali resi in relazione a liti potenziali in atto;
 - c) la corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b);
 - d) i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.
2. In ragione della predetta sottrazione i provvedimenti adottati dai Dirigenti non potranno richiamare a proprio sostegno nella motivazione i pareri di cui alla lett. b)

Art. 16
Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D. lgs. vo 30 marzo 2001 n.165.

Art. 17
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'art. 27 del C.C.N.EE.LL. del 14.09.2000, nonché le disposizioni della Legge Professionale ed i principi generali concernenti gli Avvocati iscritti nella Sezione Speciale degli Avvocati delle Amministrazioni Pubbliche.

Articolo così modificato con deliberazione della giunta comunale n. 90 del 13 maggio 2014

